



Provincia di Viterbo

UNITA' DI PROGETTO TUTELA DEL TERRITORIO

e-mail: f.manili@provincia.vt.it

**Proposta n. 1180
del 09/07/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
Alessandro Pozzi

Responsabile del Procedimento
Alessandro Pozzi

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente del Settore
quale centro di responsabilita'
in data 20/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1180 del 20/07/2020

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59. DD. DD. R. U. nn. 788/2015, 1301/2015, 1505/2016, 1598/2016, 1707/2016, 2202/2017. Societa' SAI-ECO RECYCLING S. a. s. di Orni Alessandro e C. , impianto ubicato nel Comune di Capranica Localita' Vico Matrino snc per l'attivita' di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi inerti e compostabili - ID pratica n. 91

IL DIRIGENTE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Alessandro Pozzi e dal responsabile del procedimento Alessandro Pozzi;

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- i chiarimenti interpretativi inerenti la disciplina del DPR 59/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare del 7 novembre 2013, Prot. 0049801;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 del 05/03/2010;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio del 27.09.2007 n. 42;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 13.05.2011 n. 219;
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il D.P.R 445/2000;
- la Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni";
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 (Suppl. Ord. n. 35), di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- la D.G.R. Lazio n. 335/2016 "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016";
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e la determinazione n. G 00483 del 23/01/2017 di adeguamento delle Linee Guida relative alla

modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di AUA;

- l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Viterbo, approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 3 novembre 2015;
- le modifiche apportate dal D.Lgs. 15/11/2017 n. 183 alla normativa in materia di emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
- il Decreto Presidenziale n. 166 del 05-6-18;

Premesso che:

- in data 11/03/2015 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Capranica l'istanza di autorizzazione unica ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata dalla ditta EDIL STRADE CROCICCHIA DI CROCICCHIA MARCO E C., con sede in Capranica Via Matteotti n. 39, CF/PIVA 01213220567, presentata al SUAP del Comune di Capranica - ID Pratica 01213220567-13022015-1324 del 10/03/2015, per il trattamento rifiuti (rinnovo Comunicazione e modifica non sostanziale - art 216 D.Lgs. 152/06) e per gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale provenienti dall'insediamento (rinnovo Autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'attività) sito nel Comune di Capranica in Località Vico Matrino in un'area distinta al Foglio 4 part. 204 destinato a svolgere attività di di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e compostabili;

- con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 788 del 30/03/2015 della Provincia di Viterbo, si prendeva atto che la ditta EDIL STRADE Crocicchia di Crocicchia Marco e C., con sede legale a Capranica via G. Matteotti 39 e sede operativa in Capranica loc. Vico Matrino, aveva presentato entro i termini di legge al SUAP di Capranica il rinnovo concernente la procedura di recupero rifiuti ai sensi dell'art 216 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, come previsto dal D.P.R 13 marzo 2013, n. 59 per la quale risultava iscritta al n. VT 177 del Registro Provinciale delle Ditte che recuperano rifiuti in procedura semplificata;

- con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1301 del 27/05/2015 della Provincia di Viterbo, veniva autorizzata allo scarico, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 con ss.mm.ii., per l'attività di tipo industriale, la Ditta EDIL STRADE Crocicchia di Crocicchia Marco e C., ubicata in Loc. Vico Matrino in Comune di Capranica rappresentata dal Sig. Crocicchia Marco, residente per la carica in Capranica, Via G. Matteotti, 39, in qualità di titolare allo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dalla suddetta attività, con l'obbligo di osservare allo scarico i limiti della Tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06, per scarichi su corpo idrico superficiale;

- il SUAP del Comune di Capranica, concluso il procedimento, ha rilasciato l'autorizzazione unica ambientale alla ditta istante in data 04/06/2015 prot.n. 5519 accordando la modifica non sostanziale relativa alle operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii.;

- con istanza n. 02221470566-04082016-1100 acquisita al prot. SUAP del Comune di Capranica n. 9115 del 10.08.2016 la SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. con sede legale a Capranica via G. Matteotti 39 e sede operativa ubicata in Capranica Loc. Vico Matrino snc, CF/PI 022214705666, rappresentata da Oroni Alessandro, nato a Roma il 27.09.1990 C.F. RNOLSN90P27H501B, ha chiesto la voltura dell'AUA di cui al prot.n. 5519/2015;

- con la D.D.R.U. n. 1505 del 30/09/2016 la Provincia di Viterbo ha rilasciato alla ditta SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. rappresentata dal Sig. Oroni Alessandro, la VOLTURA della titolarità dell'iscrizione VT 177 del 31/03/2005 al Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata per la classe 3 di cui al DM 350/98, con le

modalità del certificato d'iscrizione allegato alla stessa D.D.R.U. n. 788 del 30/03/2015 e fino al 31/03/2020 in merito alla gestione dell'impianto in Loc. Vico Matrino snc nel Comune di Capranica;

- con successiva D.D.R.U. n. 1598 del 18.10.2016 della Provincia di Viterbo è stato volturato a favore della SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. l'atto autorizzativo n. 1301 del 27.05.2015 emesso dalla Provincia di Viterbo per lo scarico acque proveniente dalla suddetta attività di recupero rifiuti;

- con provvedimento prot. n. 12337 del 27/10/2016 il SUAP del Comune di Capranica riconosceva a favore della SAI-ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. la Voltura dell'AUA rilasciata con proprio prot. n. 5519 del 04/06/2015 alla ditta EDIL STRADE Crocicchia di Crocicchia Marco e C.;

- con successiva D.D.R.U.n. 1707 del 08/11/2016 la Provincia di Viterbo provvedeva a rettificare la propria D.D.R.U.n. 1598 del 18/10/2016 in quanto lo scarico delle acque reflue proveniente dall'attività avveniva in fognatura urbana;

- con successivo provvedimento prot. n. 13675 del 29/11/2016 il SUAP del Comune di Capranica provvedeva a rettificare l'AUA di cui al prot.n. 12337 del 27/10/2016 recependo le indicazioni/prescrizioni della D.D.R.U. n. 1707 del 08/11/2016 della Provincia;

- con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5492 e 5494 del 31/01/17 Il SUAP del Comune di Capranica ha trasmesso la pratica 02221470566-18012017-1838 REP_PROV_VT/VT-SUPR0/0000282 del 26/01/2017 con la quale la società SAI -ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e C. ha presentato istanza A.U.A. per Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 D.Lgs 152/2006 con ss.mm.ii.) relativamente ad un impianto mobile di frantumazione rifiuti non pericolosi nel proprio stabilimento ubicato in Comune di Capranica, loc. Vico Matrino snc;

- con D.D.R.U.n. 2202 del 30/11/2017 la Provincia autorizzava ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con prescrizioni, per la durata di anni quindici dalla data della stessa, la SAI-ECO RECYCLING SAS di Oroni Alessandro & C, fatti salvi i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e quanto altro previsto dalle altre normative vigenti, all'esercizio dello stabilimento nel Comune di Capranica (VT) loc. Vico Matrino snc, per l'attività di un impianto mobile di frantumazione di rifiuti non pericolosi comportante a regime emissioni in atmosfera riportate nel QRE allegato alla DDRU stessa (totale n. 4 punti di emissione diffuse:

ED01 impianto di frantumazione mobile

ED02 cumuli rifiuti inerti deposito temporaneo e messa in riserva

ED03 cumuli inerti recuperati e di cava

ED04 piazzale di manovra pavimentato in cls)

- con successivo provvedimento il SUAP del Comune di Capranica con prot.n. 10656 del 28/09/2018 rilasciava il titolo unico abilitativo alla ditta istante recependo le indicazioni e prescrizioni della DDRU n. 2202/2017;

- in data 03/12/2019 Prot. nn. 29373, 29374, 29376 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Capranica l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. del SUAP, pratica n. 02221470566-21102019-2218 prot.n. 0014838/28-11-2019 comunicazione prot.n. 0015042/03-12-2019, dal legale rappresentante, come in atti, della società SAI -ECORECYCLING sas di Oroni Alessandro e

C. - C.F./P.I. 022214705666, con sede legale nel Comune di Capranica via G. Matteotti 39, per gli scarichi di acque reflue provenienti dall'insediamento, le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento, il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Capranica Loc. Vico Matrino snc destinato a svolgere attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi inerti e compostabili;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara che l'attività di cui sopra non è soggetta alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che la Regione Lazio Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con Determinazione n. G12888 del 27/09/2019 ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA;

- l'istanza riguarda:

- una modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs152/06, su fognatura urbana rilasciata dal Settore Ambiente della Provincia di Viterbo con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1301 del 27/05/2015, volturata con DDRU n. 1598 del 18/10/2016 e rettificata con DDRU n. 1707 del 08/11/2016;
- una modifica sostanziale delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente, rilasciata dal Settore Ambiente della Provincia di Viterbo con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 788 del 30/03/2015, volturata con DDRU n. 1505 del 30/09/2016 ;
- una modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente, rilasciata dal Settore Ambiente della Provincia di Viterbo con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2202 del 30/11/2017, per l'inserimento di ulteriori due punti di emissione diffusa, a seguito dei quantitativi e dell'implementazione del recupero di rifiuti compostabili.

- la modifica sostanziale per gli scarichi di acque reflue riguarda il layout degli impianti che saranno a servizio del piazzale di lavorazione, per i quali viene dichiarata l'efficienza depurativa ed il rispetto dei limiti tabellari di legge;

- la modifica sostanziale della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in data 03/12/2019 prot. 29373, 29374, 29376 è attinente all'iscrizione n. VT 177 del registro delle imprese in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 con successive modifiche ed integrazioni e relativa ai rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998, come da documentazione agli atti del fascicolo e pertanto si rileva che:

- la ditta è iscritta al numero VT 177 del registro delle imprese della Provincia di Viterbo che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 per le seguenti tipologie di rifiuti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.11, 7.31 bis

- con l'istanza in oggetto la ditta ha richiesto la modifica sostanziale:

- ampliamento a 22320 t/anno rifiuti non pericolosi attività R13 e R5, con inserimento tipologie 7.6 e 12.3;
- attività compostaggio R13 e R3 tipologia 16.1 per 680 t/anno;

- con nota prot. 5484 del 28/02/2020 la Provincia di Viterbo ha convocato la conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima, per l'esame

dell'istanza di modifica sostanziale all' AUA ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente al comparto emissioni in atmosfera, della società SAI – ECO RECYCLING SAS di Oroni Alessandro & C con stabilimento ubicato nel Comune di Capranica (VT) in Vico Matrino snc;

- alla data del 30/06/2020 agli atti della Provincia di Viterbo, oltre al parere urbanistico favorevole del Settore VII – Urbanistica del Comune di Capranica per l'attività in oggetto, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 9136 del 16/04/2020, non risultano pervenuti pareri o determinazioni da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nella

suddetta Conferenza di Servizi;

- con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1114 del 11/07/2020 si sono chiusi favorevolmente i lavori della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 con ss.mm.ii., alla realizzazione della modifica sostanziale, così come proposto dalla società nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione;

- dalle fasi di lavorazione dello stabilimento si riassume l'intero Quadro Riassuntivo delle Emissioni presenti sull'impianto:

ED01 = impianto di frantumazione mobile (autorizzato con Determina Dirigenziale RU 2202 del 30/11/2017) - emissione diffusa;

- altezza da terra: 2,5 m circa;
- sistema di abbattimento previsto: abbattitore ad umido;
- inquinanti emessi: polveri con riferimento all'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06;

ED02 = cumuli rifiuti inerti stoccaggio preliminare e messa in riserva (autorizzato con Determina Dirigenziale RU 2202 del 30/11/2017) - emissione diffusa

- altezza da terra: max 2,5 m;
- sistema di abbattimento previsto: innaffiatura, teli se necessario;
- inquinanti emessi: polveri con riferimento all'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06

ED03 = cumuli prodotti ex MPS e inerti di cava (autorizzato con Determina Dirigenziale RU 2202 del 30/11/2017) - emissione diffusa

- altezza da terra: max 2,5 m;
- sistema di abbattimento previsto: innaffiatura, teli se necessario;
- inquinanti emessi: polveri con riferimento all'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06.

ED04 = piazzale di manovra pavimentato in cls (autorizzato con Determina Dirigenziale RU 2202 del 30/11/2017) - emissione diffusa

- sistema di abbattimento previsto: innaffiatura se necessaria;
- inquinanti emessi: polveri con riferimento all'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06;

ED05 = cumuli materiale compostabile, messa in riserva (da autorizzare) - emissione diffusa

- altezza da terra: max 2,5 m;
- sistema di abbattimento previsto: innaffiatura, teli se necessario;
- inquinanti emessi: polveri con riferimento all'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06

ED06 = impianto di biotriturazione (da autorizzare) - emissione diffusa

- altezza da terra: 2,5 m circa;
- sistema di abbattimento previsto: abbattitore ad umido;
- inquinanti emessi: polveri con riferimento all'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06;

Visto che le apparecchiature di abbattimento previste dalla Ditta presentano caratteristiche costruttive e dimensionali, illustrate nelle schede tecniche allegate alla relazione, che risultano in accordo ai principi di buona tecnica ed alla letteratura in materia, in relazione alle quantità e qualità degli effluenti da trattare;

Preso atto che che sono state previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che l'impianto progettato non comporta emissioni, come da "quadro riassuntivo delle emissioni" (allegato "A" alla relazione tecnica prot.n. 15513 del 06/07/2020), superiori ai limiti contenuti nel QRE;

Preso atto che la società comunica che presso lo stabilimento intende proseguire ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:

Tabella A:

Tipologia 7.1 "RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E CONGLOMERATI DI CEMENTO ARMATO E NON, COMPRESSE LE TRAVERSE E TRAVERSONI FERROVIARI E I PALI IN CALCESTRUZZO ARMATO PROVENIENTI DA LINEE FERROVIARIE, TELEMATICHE ED ELETTRICHE E FRAMMENTI DI RIVESTIMENTI STRADALI, PURCHÈ PRIVI DI AMIANTO" quantità complessiva dichiarata 10.000 tonnellate/anno per:
CER 131311, CER 170101, CER 170102, CER 170103, CER 170107, CER 170802 CER 170904 CER 200301

Provenienza: quella prevista al punto 7.1.1

Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti **[R13]** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto pre-visto in allegato 3 al presente decreto **[R5]**;

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/1998 **[R10]**;

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto **[R5]**).

Tipologia 7.2 "RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE" quantità complessiva dichiarata 500 tonnellate/anno per:
CER 010408 , CER 010410, CER 010413

Provenienza: quella prevista al punto 7.2.1

Attività di recupero:

a) cementifici **[R5]**;

b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi **[R5]**;

c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa **[R5]**;

d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea **[R5]**;

e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) **[R10]**;

f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione

del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

Tipologia 7.3 “SFRIDI E SCARTI DI PRODOTTI CERAMICI ” quantità complessiva dichiarata 1030 tonnellate/anno di cui:

CER 101201, CER 101206, CER 101208

Provenienza: quella prevista al punto 7.3.1

Attività di recupero: a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]

Tipologia 7.4 “SFRIDI DI LATERIZIO COTTO ED ARGILLA ESPANSA” quantità complessiva dichiarata 1000 tonnellate/anno di cui:

CER 101203, CER 101206, CER 101208

Provenienza: quella prevista al punto 7.4.1

Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero:

a) recupero in cementifici [R5]; b) recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; c) eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; e) recuperi ambientali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

Tipologia 7.6 “CONGLOMERATO BITUMINOSO, FRAMMENTI DI PIATELLI PER IL TIRO AL VOLO” quantità complessiva dichiarata 1000 tonnellate/anno di cui:

CER 170302

Provenienza: quella prevista al punto 7.6.1

Attività di recupero: b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, e-ventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]

Tipologia 7.11 “PIETRISCO TOLTO D'OPERA” quantità complessiva dichiarata 1250 tonnellate/anno di cui:

CER 170508

Provenienza: quella prevista al punto 7.11.1

Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:

- a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi [R5].
- b) recupero nei cementifici [R5]
- c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia pri-ma inerte nell'industria lapidea [R5];
- d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
- e) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

Tipologia 7.31 bis “ TERRE E ROCCE DI SCAVO” quantità complessiva dichiarata 8100 tonnellate/anno di cui:

CER 170504

Provenienza: quella prevista al punto 7.31 bis.1

Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/1998) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/1998) [R5].

Tipologia 12.3 “FANGHI E POLVERI DA SEGAGIONE E LAVORAZIONE PIETRE, MARMI E ARDESIE” quantità complessiva dichiarata 750 tonnellate/anno di cui:

CER 170506

Provenienza: quella prevista al punto 12.3.1

Attività di recupero: previa eventuale disidratazione,essiccamento, vagliatura, frantumazione, micronizzazione: a) produzione conglomerati cementizi [R5]*

e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 s.m.i.) [R5]*

Tipologia 16.1 “RIFIUTI COMPOSTABILI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ COSTITUITI DA: H) SCARTI DI LEGNO NON IMPREGNATO [200138]; L) RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE [200201];” quantità complessiva dichiarata 680 tonnellate/anno di cui:

CER 200138, CER 200201, CER 150103, CER 030101, CER 030105

Provenienza: quella prevista al punto 16.1.1

Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica [R3]

Ritenuto che esistano i presupposti per il rinnovo/aggiornamento dell'iscrizione al registro delle imprese della Provincia di Viterbo che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;

Accertato che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della società SAI – ECO RECYCLING SAS di Oroni Alessandro & C con stabilimento ubicato nel Comune di Capranica (VT) in Località Vico Matrino snc, per l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi inerti e compostabili - ID pratica n. 91;

Ritenuto opportuno allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- Parere di competenza del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali, Bonifiche ed AIA, Inquinamento Atmosferico, Elettrodotti, del Responsabile del Servizio Risorse idriche e tutela delle acque e del Responsabile del Servizio Gestione rifiuti della Provincia;
- Istruttoria tecnica corredata di Quadro Riassuntivo delle emissioni, con Planimetria emissioni
- Planimetria impianto per scarichi idrici e trattamento rifiuti

Ritenuto di sostituire integralmente, con il presente provvedimento, la D.D.R.U.n. 788 del 30/03/2015, la D.D.R.U n. 1301 del 27/05/2015, la D.D.R.U. n. 1505 del 30/09/2016, la D.D.R.U. n. 1598 del 18/10/2016, la D.D.R.U. n. 1707 del 08/11/2016, la D.D.R.U.n. 2202 del 30/11/2017;

Verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

Preso atto del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001).

Dato atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

DI ADOTTARE la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, DD.DD.R.U .nn. 788/2015, 1301/2015, 1505/2016, 1598/2016, 1707/2016, 2202/2017, a favore della società SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C - C.F./P.I. 022214705666 con sede legale nel Comune di Capranica via G. Matteotti 39, nella persona del legale rappresentante come in atti, per gli scarichi delle acque reflue industriali su fognatura urbana ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 152/06, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii. e per il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs152/06, presso l'insediamento sito nel Comune di Capranica Loc. Vico Matrino snc, Foglio n. 4 particella n. 204, in merito all'attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi inerti e compostabili, comportante a regime emissioni in atmosfera riportate nel QRE (totale: n. 6 punti di emissione) allegato alla relazione tecnica al presente atto, giusta domanda e documentazione tecnica in premessa citata;

A) DI PRESCRIVERE alla Società SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C

le condizioni operative ed il rispetto dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali di seguito riportati:

Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

A1) Tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs.152/06 per scarichi su fognatura urbana con particolare riferimenti ai seguenti parametri:

pH, solidi sospesi, totali, COD, Tensioattivi, Alluminio, Zinco, Nichel.

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

A2) dovranno essere rispettate le norme tecniche generali, impartite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera 4.2.1977, per quanto concerne l'esercizio dell'impianto di fognatura e depurazione;

A3) mantenere accessibili ed ispezionabili gli impianti di depurazione ed i pozzetti fiscali ubicati a fronte degli scarichi; i pozzetti fiscali ed i punti di scarico dovranno essere opportunamente segnalati come acqua di scarico;

A4) comunicare alla Provincia di Viterbo qualsiasi variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico;

A5) provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento;

A6) i fanghi e gli oli dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e registrati secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti;

A7) consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, al personale dell'Unità di Progetto Tutela Territoriale della Provincia di Viterbo, nonché al personale dei servizi di Igiene Pubblica della ASL e dell'ARPA LAZIO Sede di Viterbo e di altri istituti di cui la Provincia di Viterbo intenda avvalersi;

A8) controllare almeno due volte l'anno (una per semestre) ed in corrispondenza di eventi meteorici, a cura di tecnico abilitato, i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dal presente atto, con riferimento a quelli che l'attività che origina lo scarico può produrre e tenerli a disposizione dell'autorità di controllo;

A9) rispettare le prescrizioni impartite dalla Provincia di Viterbo, anche a seguito di ulteriori disposizioni legislative in materia;

A10) non diluire i liquami in ingresso al depuratore o le acque depurate con acque prelevate esclusivamente allo scopo di conseguire i limiti di accettabilità imposti con la presente autorizzazione;

A11) in caso di anomalie o di fuori servizio dell'impianto, dare immediata comunicazione all'Autorità di controllo e al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S.L e all'ARPA LAZIO Sede di Viterbo degli accorgimenti adottati per evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;

A12) eseguire a proprie spese tutti i controlli che la Provincia di Viterbo dovesse ritenere necessari;

A13) effettuare e registrare operazioni di manutenzione ordinaria su tutte le apparecchiature costituenti gli impianti e predisporre idonee precauzioni per eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

A14) secondo quanto stabilito dall'Art. 3 co 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013, essendo potenzialmente presenti allo scarico sostanze pericolose di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 152/06, i gestori degli impianti devono presentare **almeno ogni 4 anni**, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente.

A15) non dovranno essere aperti nuovi scarichi su acque superficiali, suolo o sottosuolo se non previamente autorizzati dall'autorità di controllo (D. Lgs. 152/06, art. 124 c. 1);

A16) tenere presso l'impianto di depurazione lo schema dell'impianto stesso;

A17) apporre sul cancello d'entrata dell'impianto di depurazione, in maniera visibile ed indelebile il numero telefonico del responsabile tecnico della gestione e/o del titolare dello scarico;

A18) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per:

- a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento,
- b) ampliamento o ristrutturazione del medesimo,
- c) trasferimento della gestione, della proprietà che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico rispetto a quello autorizzato (D. Lgs. 152/06, art. 124)

A19) trasmettere a questo Ente entro il 15/06/2030, la dichiarazione circa l'invarianza delle condizioni di esercizio come descritto nel modello di istanza AUA sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue, nonché le analisi di autocontrollo dell'ultimo anno solare;

A20) allegare al momento della richiesta di rinnovo, relazione formale del tecnico responsabile, sul funzionamento degli impianti ed in particolare sui controlli di verifica funzionali effettuati nel periodo di gestione

A21) gestire l'impianto di trattamento a mezzo di personale specializzato

B. DI PRESCRIVERE alla società SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C il rispetto dei seguenti obblighi di legge e prescrizioni per le emissioni in atmosfera:

B1. QRE conforme a quanto riportato nell'allegato alla relazione tecnica (prot.n. 15513 del 06/07/2020);

B2. Tempo previsto per la messa a regime degli impianti in relazione ai punti di emissione oggetto della modifica sostanziale, ED05 – ED06: immediato;

B3. Provvedere alla manutenzione delle apparecchiature di abbattimento nei modi e nei tempi sotto riportati, e comunque in modo tale da assicurare l'efficienza delle apparecchiature stesse: punti di emissione ED05 – ED06 abbattitore ad umido - bagnatura - ugelli- irrigatori:

- verifica tenuta e stato di usura degli ugelli-irrigatori: ogni 30 giorni;

- pulizia o sostituzione : ogni 2 anni;

B4. l'altezza dei cumuli di materiale inerte non dovrà mai superare l'altezza massima di 2,30 metri dal piano di calpestio, tali cumuli dovranno essere coperti con teli e/o umidificati per limitare le emissioni diffuse, così come dovranno essere costantemente umidificate le vie di transito dell'opificio;

B5. dovranno essere mantenute a dimora e in vegetazione le alberature perimetrali al fine di limitare la diffusione delle polveri;

B6. tutti i mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto dovranno essere dotati di adeguate protezioni atte ad eliminare la diffusione di polveri nell'ambiente circostante;

B7. i punti di emissione (ED05 – ED06) devono essere identificati, mediante marcatura visibile di colore contrastante;

B8. che qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni che danno luogo alle emissioni relative. Le operazioni possono essere riattivate solo dopo la rimessa in esercizio dei sistemi di abbattimento posti a presidio delle emissioni;

B9. effettuare la messa in esercizio tramite comunicazione preventiva in ottemperanza al comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/006 con ss.mm.ii. limitatamente ai punti di emissioni autorizzati con il presente atto;

B10. il gestore dello stabilimento deve conservare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotati le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di abbattimento delle emissioni, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni

del funzionamento dell'impianto produttivo. Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione. Dovranno essere inoltre riportati i dati relativi ad interruzioni del normale funzionamento degli impianti di abbattimento.

B11. non devono essere modificate in aumento la quantità e la qualità delle emissioni dichiarate e riportate nell'allegato al presente atto;

C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la società SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è rinnovata/aggiornata l'iscrizione al n. VT 177 del Registro delle imprese della Provincia di Viterbo che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta al numero VT 177 al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella A) riportata in premessa, nelle modalità di cui al certificato di iscrizione allegato alla presente determinazione, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13, 1179/12 e DM 69/18, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti che dovessero intervenire;

C2. Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiamate per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa.

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Provincia di Viterbo, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della nota PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

C4. Le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

C6. E' fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C7. La società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Provincia di Viterbo Unità di progetto Tutela del territorio Servizio Gestione Rifiuti tramite PEC all'indirizzo provinciavt@legalmail.it. Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C8. Garanzie finanziarie: Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la società dovrà adeguare la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra

indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C9. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Provincia di Viterbo, Codice Fiscale 80005570561.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, in originale cartaceo, dall'Amministrazione che ha emanato il presente atto, e dalla stessa formalmente accettate.

G. DI PRESCRIVERE alla società le seguenti condizioni di carattere generale:

G1. Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società dovrà comunicare alla Provincia di Viterbo l'indirizzo PEC da utilizzarsi per le future comunicazioni. In caso di omessa comunicazione sarà utilizzato quello indicato in sede di istanza di AUA unitamente all'indirizzo PEC individuato dalla visura camerale vigente;

G2. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6. il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

G7. la cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.

2) **DI TRASMETTERE** il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

3) **DI REVOCARE** la D.D.R.U.n. 788 del 30/03/2015, la D.D.R.U n. 1301 del 27/05/2015, la D.D.R.U. n. 1505 del 30/09/2016, la D.D.R.U. n. 1598 del 18/10/2016, la D.D.R.U. n. 1707 del 08/11/2016, la D.D.R.U.n. 2202 del 30/11/2017, in quanto integralmente sostituite dal presente provvedimento.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 ha durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente, che dovrà dare immediata comunicazione alla Provincia dell'avvenuto rilascio del titolo.

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Parere di competenza favorevole (prot. n. 8304 del 01/04/2020) del Responsabile del Servizio Risorse idriche e tutela delle acque corredato da planimetria scarichi e trattamento rifiuti;
- Parere di competenza favorevole (prot. n. 8309 del 01/04/2020) del Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti corredato dal certificato di iscrizione revisionato
- Parere di competenza favorevole (prot. n. 15513 del 06/07/2020) del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali, Bonifiche ed AIA, Inquinamento Atmosferico, Elettrodotti, corredato di Planimetria impianto emissioni, e QRE;

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio Amministrativo in Staff in materia ambientale della Provincia di Viterbo che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La Società SAI-ECO RECYCLING SAS DI ORONI ALESSANDRO & C è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

L'ARPA Lazio è incaricata a provvedere agli accertamenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono fatti salvi specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Provincia di Viterbo si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Provincia di Viterbo alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

DI DARE ATTO che :

- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013;

- è stata assolta l'imposta di bollo;
- la Società ha corrisposto la somma di Euro 254,00 quali oneri istruttori previsti con D.P. n. 128/17;
- di dare atto che le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE
AVV FRANCESCA MANILI